



NOTAIO
DR. RAFFAELE RANUCCI
Via Roma, 103-04019 TERRACINA (LT)
Tel. 0773.701330 - 702369
Email ranucci@notariato.it

Repertorio n. 98647

Raccolta n. 29313

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

REPUBBLICA ITALIANA

diciotto febbraio duemiladodici in Formia nella mia abitazione in Via
Santa Maria La Noce n.66,

- 18 febbraio 2012 -

avanti a me Dr. **Raffaele RANUCCI**, Notaio in Terracina, con
studio in Via Roma n.103, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di
Latina,



Registrato a Latina
il 24/02/2012
al n. 2455

SI SONO COSTITUITI

- **ARTONE Alfonso**, nato a Napoli (NA) il 27 giugno 1974, residente
a Minturno frazione Scauri (LT), Via Castagna n.52/54, C.F.: RTN
LNS 74H27 F839T;

- **PIMPINELLA Rossella**, nata a Minturno (LT) il 22 gennaio 1975,
residente a Minturno frazione Scauri (LT), Via Castagna n.52/54,
C.F.: PMP RSL 75A62 F224J;

tutti cittadini italiani, delle cui identità personali io notaio sono certo.

ART.1) E' costituita tra essi componenti la

"Associazione Culturale Aquadro"

con sede in **Minturno frazione Scauri (LT), Via Castagna n.54/56.**

ART.2) L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART.3) Gli scopi e le finalità della Associazione sono quelli previsti
all'articolo 4 dello Statuto.

ART.4) Per quanto concerne il Consiglio Direttivo i componenti, co-
stituiti anche sotto forma di assemblea, in virtù di quanto stabilito al-



l'art.15 dello Statuto, eleggono contestualmente Presidente il Signor

ARTONE Alfonso e Vicepresidente la Signora PIMPINELLA Rossella

la.

ART.5) Il Presidente del Consiglio Direttivo è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per conseguire l'eventuale riconoscimento dell'Associazione.

ART.6) Le spese del presente atto e le conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

I comparenti in ottemperanza di quanto stabilito dallo Statuto demandano alla prossima assemblea del Consiglio Direttivo l'importo della quota associativa.

L'Associazione è retta dalle norme dello Statuto che, sottoscritto dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia su pagine tre di fogli uno, ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono, unitamente a me Notaio, alle ore dieci e minuti venti.

Firmato da:

Alfonso Artone,

Rossella Pimpinella,

Raffaele Ranucci Notaio. V'è l'impronta del sigillo notarile.



Allegato "A" al mio atto n.29313 di raccolta

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO

"Aquadro"

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

ART.1) È costituita una libera associazione culturale denominata “**Aquadro**” regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

ART.2) L’associazione ha sede legale e sede operativa a **Mintur-
no, frazione Scauri, in Via Castagna n.54/56.**

Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l’Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.

ART.3) L’Associazione ha durata illimitata.

SCOPO – OGGETTO

ART.4) L’Associazione “Edizioni Aquadro” non ha scopi di lucro e si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico, credo religioso e qualsiasi forma di discriminazione; promuove la diffusione della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni e per tutte le età, cercando di dar voce principalmente ai giovani e nuovi artisti del territorio. I mezzi utilizzati per raggiungere tali finalità sono primariamente attività editoriali digitali e cartacee, la rete internet, attività di studio, incontri culturali ed eventi e qualunque altra forma di comunicazione idonea al raggiungimento dello scopo sociale.

SOCI



ART.5) Possono associarsi tutte le persone che sono interessate al raggiungimento dello scopo sociale e in possesso dei requisiti attualmente richiesti e previsti dal regolamento.

ART.6) Per diventare socio ordinario o sostenitore è necessario ed indispensabile:

a) inoltrare la domanda su apposito modulo

b) accettare integralmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti dell'Associazione.

c) versare la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La domanda di ammissione si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 7) I soci si dividono in:

a) FONDATORI: coloro che intervengono all'atto costitutivo, sono tenuti al sostegno dell'Associazione tramite il versamento della quota annuale e un versamento *una tantum*.

b) ONORARI: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze, non sono tenuti a versare alcuna quota

c) SOSTENITORI: coloro che pur non intervenendo all'atto costitutivo dell'associazione la sostengono nella stessa misura dei soci fondatori

d) ORDINARI: coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo ai



sensi del precedente articolo 6.

e) BACCANALI: coloro che sostengono l'associazione in occasione di riunioni, ritrovi, convivi tra i soci attraverso la fornitura di bevande e generi alimentari

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 8) Diritti e doveri dei soci sono:

- a) contribuire alla realizzazione degli scopi sociali
- b) versare la quota associativa annuale
- c) partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto
- d) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE

ART. 9) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da beni immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire utili o



avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il socio che cessa di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale.

ART. 10) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando anche l'ammontare delle quote sociali per ogni categoria di soci.

ORGANI SOCIALI

ART 11) Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

ART. 12) L'assemblea è costituita da tutti i soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina un segretario incaricato di redigere un verbale della riunione.

All'assemblea spetta di deliberare su:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- b) modifica dello Statuto
- c) scioglimento dell'associazione

ART. 13) Il diritto al voto nelle assemblee spetta a tutti i soci maggiorenni; ogni socio ha diritto ad un voto

ART. 14) L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci),



tramite invito scritto recapitato via posta ordinaria o elettronica ad ogni socio.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria:

- a) dal Presidente del Consiglio Direttivo
- b) su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo
- c) su richiesta di un socio fondatore
- d) su richiesta dei tre quarti dei soci.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è costituito dai Soci fondatori e dai soci sostenitori. Alla sua prima convocazione il consiglio elegge un presidente ed un vicepresidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione dell'associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali. In particolare:

- a) delibera in ordine alle domande d'ammissione all'associazione
- b) delibera la convocazione delle Assemblee
- c) redige il bilancio consuntivo e preventivo
- d) determina l'ammontare delle quote sociali per ogni categoria di socio
- e) organizza l'attività dell'associazione esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ART. 16) Il presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'associazione di cui ha la rappresentanza legale. In caso di sua assenza o impedimento il presidente è sostituito in tutte le sue fun-

zioni dal vicepresidente.

SCIoglimento

ART. 17) In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Firmato da:

Alfonso Artone,

Rossella Pimpinella,

Raffaele Ranucci Notaio. V'è l'impronta del sigillo notarile.

Copia fotostatica conforme all'originale composta di n. 8 (otto) facciate. Copia uso consentito.

Terracina, 11 marzo 2016

